

Oggetto Servizi di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano afferenti al territorio della Provincia di Vercelli - Proroga al 28/08/2016 dell'affidamento alla Società A.T.A.P. S.p.A.

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di estendere sino al 28/08/2016 compreso (e comunque sino ad avvenuto subentro del nuovo Gestore dei Servizi a seguito di procedura a evidenza pubblica²) l'imposizione alla Società A.T.A.P. Spa (Corso Guido Alberto Rivetti, 8/B – 13900 Biella – C.F./P.IVA n.01537000026) dell'obbligo di fornire parte dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel territorio della Provincia di Vercelli effettuato ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento Europeo 1370/2007 con Determinazione n.67 del 29/02/2016, alle medesime condizioni contenute nelle specifiche tecniche allegate alla citata Determinazione n.67 del 29/02/2016 (che si intendono integralmente richiamate) e come da Programma di Esercizio allegato al presente Documento per costituirne parte integrante ed essenziale.

Gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento³, trovano copertura⁴ nelle risorse finanziarie iscritte sul macroallegato 10.02.1.103.04.5.1302 del Bilancio 2016⁵ "*Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico – Bacino Nord-Est*".

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

Motivazione

1. la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2000, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;
2. con D.G.R. Piemonte n.17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n.4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;
3. in particolare, la D.G.R. Piemonte n.17-4134 ha individuato il bacino ottimale n.4 corrispondente alle Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

4. con la L. 56/2014 il legislatore nazionale ha avviato il riordino delle province che diventano Enti di area vasta oltre che l'avvio delle Città Metropolitane; pertanto la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana a cui la L. 56/2014 attribuisce funzioni, tra l'altro, in materia di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
5. con le L.R. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
6. la ristrettezza delle risorse assegnate dal Programma Triennale Regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015 (approvato con DGR n.18-6536 del 22/10/2013) ha determinato, da parte di alcuni Enti soggetti di delega, aziende di trasporto e associazioni di categoria, procedimenti di impugnazione dinanzi al TAR Piemonte nonché di ricorso straordinario al Capo dello Stato. Nell'ambito di tali vertenze e' emersa, tra i rappresentanti della Regione e i rappresentanti degli soggetti ricorrenti, la disponibilità a pervenire ad una risoluzione transattiva delle controversie. A tal fine, con D.D. 29 dicembre 2014, n. 269, la Regione Piemonte ha reso disponibili, condizionatamente alla rinuncia da parte dei ricorrenti ai ricorsi dagli stessi proposti, risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per l'anno 2014;
7. in attesa della definizione del PTS 2016-2018, la Regione Piemonte ha comunque fornito alcuni indirizzi in merito alle risorse disponibili per l'anno 2015 (D.G.R. 6 luglio 2015, n. 57-1706), ipotizzate pari a quelle rese disponibili a consuntivo nel 2014 al netto di una percentuale pari al 3%, nonché alcuni primi criteri generali per l'attribuzione delle risorse a partire dall'anno 2016 (D.G.R. 12 ottobre 2015, n.12-2217), suddivise per Bacino e ripartite tra gomma e ferro, demandando all'Assemblea dell'Agenzia l'approvazione dei Programmi di Esercizio e la ripartizione dei Servizi per tipologia in coerenza con gli indirizzi regionali, con il coinvolgimento delle Assemblee di Bacino di cui all'art.9 dello Statuto;
8. i medesimi indirizzi regionali prevedono la liquidazione a favore dell'Agenzia della quota di risorse destinate agli altri Enti soggetti di delega dal momento del trasferimento all'Agenzia medesima della titolarità dei relativi Contratti di Servizio e comunque a partire dall'ultimo trimestre 2015;
9. in attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Provincia di Vercelli è stata trasferita all'Agenzia a far data dal 01/01/2016;
10. La Provincia di Vercelli, con determinazione dirigenziale n.965 del 16.04.2014, ha avviato la procedura di gara per l'affidamento dei servizi minimi provinciali di trasporto pubblico locale e approvato l'*"Avviso pubblico agli operatori di settore per manifestazione d'interesse alla gara pubblica con procedura ristretta per l'affidamento dei servizi minimi TPL extraurbano su gomma"*;
11. la procedura di affidamento sopra richiamata è stata oggetto di ricorso presso il TAR Piemonte e successivamente presso il Consiglio di Stato;
12. nelle more delle conclusioni della procedura sopra richiamata si è reso comunque necessario garantire la continuità dell'effettuazione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale;
13. la Provincia di Vercelli ha pertanto sottoscritto in data 17/12/2015 con le Società BARANZELLI e STAC specifici "Accordi per l'effettuazione del Servizio di TPL Extraurbano nel periodo 01/12/2015-31/12/2015 con possibilità di estensione al 09/06/2016", disciplinando in tal modo gli obblighi di servizio e le relative compensazioni economiche;

14. La medesima Provincia di Vercelli, tenuto conto delle risorse regionali per il finanziamento dei Servizi di TPL previste con D.G.R. n.60-1985 del 31/07/2015 (pari a quelle erogate a consuntivo del 2014 ridotte del 3%) e al fine di garantire coerenza tra la produzione erogata e risorse economiche disponibili, con nota prot. n.0002393 del 29.01.2016 ha proposto alla Società ATAP una riduzione del corrispettivo chilometrico unitario pari al 3% rispetto a quello riconosciuto fino al 31.12.2015;
15. La Società ATAP, con nota prot. n.17 PRE/MB/sb del 29.01.2015 (acquisita al protocollo generale della Provincia di Vercelli al n.0002461 del 01.02.2016), in riscontro a quanto sopra, ha comunicato di non accettare il corrispettivo chilometrico proposto di 1,3690 Euro/vett*km, bensì di rendersi *“disponibile alla proroga fino alla data del 09.06.2016 ... alle medesime condizioni tecniche ed economiche”*;
16. la Provincia di Vercelli, con determinazione dirigenziale n.134 del 02.02.2016 ha pertanto affidato alla Società ATAP SpA il Servizio di Trasporto Pubblico Locale delle Linee Extraurbane richiamate nel dispositivo del presente Documento sino al 29.02.2016, mantenendo invariato il corrispettivo chilometrico in vigore sino al 31/12/2015 (pari a 1,4113 Euro/vett*km IVA esclusa), con oneri a carico dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese⁶;
17. alla luce di quanto sopra e dovendo garantire la continuità dei Servizi di Trasporto Pubblico l’Agenzia, con Determinazione n.67 del 29/02/2016 l’Agenzia ha esteso al 09/06/2016 la validità dell’affidamento alla Società ATAP SpA di parte dei Servizi di TPL Extraurbani nella Provincia di Vercelli effettuato ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del Regolamento Europeo 1370/2007 dalla Provincia di Vercelli con Determinazione n.134 del 02.02.2016, allegando le relative specifiche tecniche, obblighi di servizio e Programmi di Esercizio, confermando il corrispettivo chilometrico di 1,4113 Euro/vett*km IVA esclusa prevedendo però la possibilità (nel limite del 3% dei servizi affidati) di ridurre progressivamente i servizi erogati per garantire l’equilibrio economico dell’affidamento;
18. in relazione all’affidamento di cui al precedente punto 17 la Società ATAP, con note prot. Agenzia n.1901 del 10/03/2016 e n.2434 del 29/03/2016, pur rendendosi parzialmente disponibile ad effettuare alcune riduzioni di servizio, ha richiesto di mantenere invariate le condizioni contrattuali rispetto a quelle vigenti sino al 31/12/2015 (che non prevedeva tra le possibili modifiche dei Programmi di Esercizio la soppressione di singole corse);
19. Con Determinazioni n.711 del 03/05/2016 e n.726 del 04/05/2016 la Provincia di Vercelli, a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato in merito al ricorso di cui al precedente punto 11 (sentenza n.1070/2016), ha aggiudicato il Servizio di TPL Extraurbano oggetto di gara all’A.T.I. composta dalle Società STAC (mandataria), BARANZELLI NATUR, STAT TURISMO, VOLPI LICURGO, STN, SAVDA e VITA (mandanti);
20. con nota prot. Agenzia n.4937 del 06/06/2016 la Società ATAP ha comunicato di aver presentato ricorso presso il Consiglio di Stato, congiuntamente con la Società GTT, avverso gli atti sopra richiamati di aggiudicazione del Servizio;
21. si è pertanto proceduto, al fine di garantire continuità nell’erogazione dei servizi nelle more del completamento della procedura di aggiudicazione a seguito di gara, a richiedere agli attuali Affidatari la disponibilità a prorogare la validità dei Contratti di Servizio vigenti sino al 28/08/2016 e comunque sino ad avvenuto subentro del nuovo Gestore dei Servizi;
22. con note prot. Agenzia n.4782 del 03/06/2016 e n.4875 del 03/06/2016 le Società STAC e BARANZELLI hanno confermato, rispettivamente, la propria disponibilità alla prosecuzione dei servizi attualmente affidati;
23. con nota prot. Agenzia n.4936 del 06/06/2016 la Società ATAP ha rinviato la propria risposta alle decisioni assunte dal CdA della medesima Società (convocato per il 10/06/2016) garantendo la prosecuzione dei servizi alle condizioni vigenti nel mese di dicembre 2015;

24. alla luce di quanto sopra, nelle more della conclusione della procedura di gara in corso, ravvisata la necessità e l'urgenza di garantire la continuità dell'effettuazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale, si rende necessario estendere la validità dell'imposizione di fornire tali servizi effettuata ai sensi dell' art.5 comma 5 del Regolamento Europeo 1370/2007 (*"L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni."*) così come indicato in "Decisione".

Comunicazione

Il presente provvedimento comporta la proroga sino al 28/08/2016 (e comunque sino ad avvenuto subentro del nuovo Gestore dei Servizi a seguito di procedura a evidenza pubblica) dell'affidamento alla Società A.T.A.P. di parte dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nella Provincia di Vercelli, come da Programmi di Esercizio allegati.

Attenzione

Contro il presente Provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n.1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa*

Torino, li 09 giugno 2016

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004.

² Avviata dalla Provincia di Vercelli con Determinazione n.965 del 16/04/2014.

³ Stimati in Euro 355.501,49 (incluse IVA 10% e agevolazioni tariffarie) a fronte di una produzione stimata per il periodo 10/06-29/08/2016 pari a 217.286 vett*km.

⁴ Determinazioni n.104 del 16/03/2016, n.160 del 15/04/2016, n.206 del 13/05/2016 e n.264 del 09/06/2016.

⁵ Approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n.2 del 29/04/2016.

⁶ La Provincia di Vercelli, con determinazione dirigenziale n.134 del 02.02.2016, ha trasferito all'Agenzia la competenza dei Contratti di Servizio regolanti il TPL afferente al proprio territorio a far data dal 01/01/2016, per effetto delle intervenute modifiche alla L.R. 1/2000 e della convenzione stipulata tra i due Enti in data 31.12.2015.